

Adozione – Diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini

Sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 sul diritto dell’adottato alle informazioni sulle proprie origini in relazione ai principi della sentenza della Corte EDU 25 settembre 2013, Godelli contro Italia.

Monito al legislatore a prevedere disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato.

Con la sentenza n. 278 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad avere una famiglia) nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento sull’ordinamento dello stato civile), ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Nel giudizio sul bilanciamento dei valori costituzionali di primario rilievo, quali la tutela del diritto all’anonimato della madre ed il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, già esaminato nella sentenza n. 425 del 2005, la Corte pone i rilievi formulati dalla Corte EDU nella sentenza del 25 settembre 2012 “Godelli”, ove si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe *“alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto”*.

Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983, l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 396 del 2000 sull’ordinamento dello stato civile. L’art. 93 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) precisa, inoltre, che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica idonei ad identificare la madre che ha dichiarato di non essere nominata all’atto della nascita del figlio, possono essere rilasciati decorsi cento anni dalla formazione dell’atto; durante tale periodo la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati della madre, osservando le opportune cautele per evitare che la madre che ha dichiarato di non essere nominata sia identificabile.

La questione di legittimità costituzionale della normativa in oggetto, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sull'identità della madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con ordinanza del 13 dicembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU.

A giudizio del remittente la disposizione censurata avrebbe irrazionalmente ritenuto prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del genitore biologico all'anonimato, in violazione dei diritti fondamentali dell'adottato all'identità personale, alla salute ed all'integrità psico-fisica. Sarebbe stato violato, infine, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU sulla tutela del diritto all'identità ed alla serenità personale, come accertato nella sentenza del 25 settembre 2012, sul caso *Godelli c. Italia*, con la quale la Corte EDU ha ritenuto che l'Italia, non consentendo al figlio adottivo e non riconosciuto dalla nascita la possibilità di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini non ha stabilito un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi coinvolti.

La Corte costituzionale, nella sentenza in esame, ha ribadito che nell'ottica di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale, *“il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. Nel sistema costituzionale di tutela della persona, con la salvaguardia della vita e della salute il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all'anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita”*.

Tuttavia, in considerazione della sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, *Godelli contro Italia*, evidenziato il profilo “diacronico” della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre, caratterizzato dalla irreversibilità della scelta, con esclusione di qualsiasi ulteriore opzione, **la Corte ha ritenuto l'irrevocabilità del segreto troppo rigido, e per questo**

censurabile, poiché a fronte dell'esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" ed a quella di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato, corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini.

Ha affermato, in particolare che *“una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla genitorialità giuridica può ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla genitorialità naturale: ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost”*.

Sulla possibilità per il figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini, già l'art. 93 del Codice in materia di protezione dei dati personale prevede, al comma 3, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni “non identificative” ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative “opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile”.

Per la genericità della formula, da adattare alle variabili situazioni concrete, dovendosi altresì assicurare la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico, **la Corte ha rinviato al legislatore la previsione di apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica.**